



DIREZIONE GENERALE
AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE
SERVIZIO GESTIONE SISTEMI E RETI TECNOLOGICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 06 DEL 12/07/2021

Oggetto: Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, alla società GECOPRA S.r.l., con sede legale in VIA F. PROVENZALE 1^a TRAV. A SX N.5 CAP 80141 NAPOLI, C.F./P.IVA 05614550639, per la fornitura di n. 176 **Accumulatori AGM 12V 65A/h** a corredo degli UPS per gli impianti tecnologici generali asserviti al funzionamento in esercizio della Server Farm e servizi accessori, compresi il ritiro e lo smaltimento delle parti smontate, tramite Ordine Diretto di Acquisto sul Me.PA.

Impegno di spesa complessiva pari ad € 30.060,80 - di cui imponibile pari a € 24.640,00 ed IVA al 22% pari a € 5.420,80.

SMART CIG: **Z14326F35F**

Il Dirigente dell'Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale - Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

Premesso

- che all'Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale sono demandate, in via esclusiva, le funzioni, le attività e le responsabilità connesse alla gestione dell'intera infrastruttura tecnologica ed alla digitalizzazione dei servizi, con particolare riguardo alla gestione della sicurezza dei sistemi informativi, degli applicativi, delle reti, rispetto alle quali è tenuta a mettere in atto tutte le misure idonee, tecniche ed organizzative, per garantire la sicurezza informatica nei termini previsti dalle norme in materia;
- che, al Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche compete, in particolare, la gestione, il monitoraggio e il controllo degli impianti tecnologici generali asserviti al funzionamento in esercizio della Server Farm del Comune di Napoli, dislocata presso il centro polifunzionale di Soccavo.

Considerato

- che gli impianti tecnologici generali asserviti al funzionamento in esercizio della Server Farm ricomprendono due dispositivi denominati Gruppi di Continuità, in inglese "Uninterruptible Power Supply" (d'ora in avanti UPS), distinti in UPS A e UPS B;
- che tali dispositivi sono collocati tra la rete di alimentazione elettrica e i componenti attivi (Server, NAS, Switch, etc..) per garantire, da un lato, che questi ultimi continuino a ricevere energia, in caso di eventuali interruzioni del sistema di alimentazione centrale, per il tempo strettamente necessario all'avviamento del gruppo elettrogeno in modo tale da assicurare l'erogazione dei servizi alla cittadinanza in continuità, dall'altro, per proteggerli da fenomeni che possono compromettere la qualità energetica, come ad esempio le sovratensioni, le micro-interruzioni dell'alimentazione elettrica e le variazioni della tensione, eventi in grado di danneggiare le apparecchiature e aumentare il connesso rischio di perdita di dati;
- che, all'interno degli UPS sono presenti accumulatori di energia - le batterie - per i quali devono essere previsti controlli periodici accurati e, quando necessario, la loro completa sostituzione per deterioramento, pena il rischio di surriscaldamento eccessivo e/o esplosione, tali da provocare l'aumento del rischio di incendio nonché il danneggiamento ad altre parti dell'UPS, ovvero la perdita progressiva della capacità di accumulo di energia, tale da rendere inefficace l'UPS in caso di blackout, ossia da causare la mancata protezione dei componenti attivi (Server Farm carico).

Rilevato

- che il ciclo di vita delle batterie è connesso alle condizioni di utilizzo ed ambientali (temperatura, polvere) e che, in condizioni normali di funzionamento, si attesta intorno ad una durata di 3/5 anni;
- che l'ultima sostituzione delle batterie per entrambi gli UPS a servizio della Server Farm è avvenuta il 16/12/2015;
- che l'ultimo test effettuato in data 10/04/2021 ha rilevato che il tempo di "scarica" delle batterie dell'UPS A non è sufficiente per proteggere i componenti attivi.

Verificato che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni della medesima tipologia di quelli oggetto del presente provvedimento.

Richiamati

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 32 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che dispongono che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che, al comma 2, lett. a) prevede la possibilità, per importi inferiori a quarantamila euro, di ricorrere all'affidamento diretto.

Visti

- l'art. 1, comma 512, della Legge 208/2015 (cd. "Legge di Stabilità 2016"), così come modificato dall'art. 1, comma 419, della Legge n. 232/2016, relativo agli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, che statuisce che tutte le amministrazioni pubbliche individuate dall'Istat "... *provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. ...*";
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) n.16 del 17/05/2016 che, all'ultimo paragrafo, recita "*Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 512 a 520, le Amministrazioni pubbliche operano nel rispetto di quanto stabilito nel piano triennale per l'informatica e nelle linee guida emanate dall'AGID*";
- la circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) n. 2 del 24/06/2016, in particolare, il punto 4 che ai commi c), d) ed e) recita:

c) Per procedere ad acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività, ai sensi del comma 512, che fa salvi "gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente", le amministrazioni pubbliche e le società del conto economico consolidato ISTAT devono preliminarmente verificare se sussistono per l'acquisto in questione obblighi di acquisizione centralizzata e, cioè, strumenti di acquisto e strumenti di negoziazione centralizzata; in particolare, andrà verificata la sussistenza dell'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip (di cui all'articolo 1, comma 449, della l. 296/2006); l'obbligo di ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (di cui all'articolo 1, comma 450, della l. 296/2006); l'obbligo di ricorso ad accordi quadro e gare su delega individuati con decreto ministeriale (ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della l. 244/2007); l'obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento (di cui all'articolo 15, comma 13, lett. d), decreto legge 95/2012).

d) Qualora le amministrazioni non siano tenute a ricorrere a specifici strumenti di acquisto e negoziazione ai sensi delle disposizioni richiamate al punto precedente, la disposizione di cui al comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip ed i soggetti aggregatori. Fra i detti strumenti sono ricompresi le convenzioni-quadro, i contratti-quadro e gli accordi-quadro nonché il mercato elettronico della pubblica amministrazione, il sistema dinamico della pubblica amministrazione e le gare su delega che aggregano la domanda di più amministrazioni.

e) Pertanto le amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato ISTAT possono effettuare acquisti di beni e servizi informatici in via autonoma solo dopo aver verificato che non siano disponibili strumenti di aggregazione, attraverso la consultazione delle apposite pagine web (www.consip.it, www.acquistinretepa.it, nonché la sezione “soggetti aggregatori”). Ogni qual volta le amministrazioni e le società di cui al comma 512 non possano ricorrere ai detti strumenti a causa dell'indisponibilità del bene/servizio o della sua inidoneità al soddisfacimento del fabbisogno ovvero nei casi di necessità ed urgenza comunque funzionali per assicurare la continuità della gestione amministrativa, esse potranno procedere ad acquisti autonomi soltanto previa autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo. [omissis]”.

Visto, in particolare, il citato comma d) del punto 4 della circolare AGID n. 2 del 24/06/2016 che individua specificatamente “il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione” (MePA) fra gli strumenti di acquisto e negoziazione disponibili presso Consip.

Dato atto

- che i beni e servizi accessori oggetto del presente provvedimento rientrano nel novero dei beni e servizi contemplati dal succitato art. 1 comma 512 della Legge 208/2015;
- che la spesa complessiva stimata, sulla base di indagini di mercato, per detta fornitura, risulta pari ad euro € 30.060,80 - di cui imponibile pari a € 24.640,00 ed IVA al 22% pari a € 5.420,80.

Atteso

- che, a seguito di ricerca a catalogo sul portale Me.PA, è stato individuato il seguente prodotto, soddisfacente i requisiti suindicati, confacente agli scopi che si intendono perseguire e congruo dal punto di vista economico:

AGM 12V 65A/h Codice Articolo ACCUAGM12V	Sola Fornitura Accumulatore AGM 12V 65A/h compreso smaltimento Cobat	€ 140,00
--	---	----------

- che, per il prodotto suindicato, è risultato quale unico fornitore sul Me.PA. la società GECOPRA S.r.l., con sede legale in VIA F. PROVENZALE 1^a TRAV. A SX N.5 CAP 80141 NAPOLI, C.F./P.IVA 05614550639.

Dato, altresì, atto

- che il fine che si intende perseguire è quello di mantenere in efficienza gli impianti tecnologici generali asserviti al funzionamento in esercizio della Server Farm del Comune di Napoli e poter garantire, quindi, la continuità nell'erogazione dei servizi alla cittadinanza e, nel contempo, scongiurare il rischio di surriscaldamento e/o esplosione con aumento del rischio di incendio nonché il danneggiamento ad altre parti degli UPS, ovvero mancata protezione dei componenti attivi;
- che il contratto ha per oggetto la sola fornitura di n. 176 batterie comprensiva dei relativi servizi di ritiro e smaltimento delle parti smontate mentre la posa in opera e l'accessoristica di dettaglio saranno a carico del R.T.I. Fastweb S.p.A. - Ormu S.r.l. in quanto rientranti nelle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria specificate nel Capitolato Speciale di Appalto agli artt. 6 e seguenti, relativo all'affidamento, ancora in essere, per la “fornitura e posa in opera di un Green

Data Center quale espansione dell'attuale infrastruttura della Server Farm del Comune di Napoli” - CUP n. B69J16003380006, CIG n. 71095992B2, contratto Prot. 2017/1010259 del 22/12/2018;

- che la scelta del contraente è effettuata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, con affidamento diretto all'unica società fornitrice individuata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA);
- che la forma del contratto, in accordo con le vigenti disposizioni normative in materia nonché con le Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e gli accordi con altre pubbliche amministrazioni approvate con deliberazione di G.C. n. 146 del 10/03/2016, consisterà nello scambio di corrispondenza previsto dal MePA;
- che le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate dalle regole di e-procurement, dalle condizioni generali di contratto di riferimento per le categorie merceologiche, cui appartengono i beni, approvate dal MePA medesimo nonché dalle condizioni particolari di contratto predisposte dal Punto Ordinante ed inviate al Fornitore;
- che il perfezionamento contrattuale, nella forma di scrittura privata, avverrà mediante caricamento a sistema dell'apposito Modulo d'Ordine presente sulla piattaforma, compilato e firmato digitalmente;
- che, per le motivazioni sopra rappresentate, si è ritenuto opportuno non ricorrere all'elenco di operatori economici istituito con deliberazione di G.C. n. 1002 del 13/10/2011 nonché all'Elenco Telematico degli Operatori Economici di cui alla deliberazione di G.C. n. 499 del 31/07/2015 e successive disposizioni del CUAG n. 1 del 30/06/2016 e n. 5 del 08/11/2016;
- che, la società GECOPRA S.r.l. è esonerata, ai sensi dell'art. 103 c. 11 del D.Lgs 50/2016, dalla prestazione della garanzia in quanto trattasi di operatore economico di comprovata solidità, dimostrata in occasione di precedenti rapporti contrattuali nonché di operatore specializzato nel settore.

Atteso, altresì,

- che, con deliberazione di C.C. n. 25 del 10/12/2020, è stato approvato, tra l'altro, il Bilancio annuale di Previsione per l'esercizio 2020 e lo schema di Bilancio Pluriennale per il periodo 2020/2022;
- che, con deliberazione di G.C. n. 467 del 22/12/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
- che, ai sensi dell'art. 163 co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;
- che, con Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-9, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (G.U. Serie generale n. 123 del 25/05/2021), il termine dell'approvazione del bilancio di previsione per i soli Enti Locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità è stato differito al 31 luglio 2021;
- che il Comune di Napoli, rientrando nella tipologia di Enti per i quali è previsto il differimento del termine, non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
- che, con deliberazione di G.C. n. 232 del 03/06/2021 è stato approvato il preconsuntivo dell'Ente al 31/12/2020 e si è stabilito, altresì, che fino all'approvazione del bilancio di previsione

2021/2023, l'assunzione degli impegni di spesa avverrà secondo le regole della gestione provvisoria di cui al comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000.

Precisato

- che il presente affidamento è volto a garantire il buon funzionamento delle infrastrutture IT materiali ed immateriali nonché a scongiurare i pericoli dettati in premessa;
- che, conseguentemente, la relativa spesa, non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, rientra nella fattispecie di cui all'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto volta ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- che, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 da parte del Consiglio comunale, sono pertanto sussistenti i presupposti per procedere all'impegno di spesa di € 30.060,80.

Rilevato

- la necessità di provvedere, per quanto sino ad ora riportato, all'affidamento della fornitura in oggetto mediante Ordine Diretto di Acquisto su Me.PA;
- che l'affidamento è disposto sotto condizione risolutiva al verificarsi dell'accertamento dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché in caso di irregolarità dei tributi locali di cui al Programma 100;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, in base all'art. 26 c. 3-bis e dell'allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dall'art. 32, comma 1, lettera a), Legge n. 98/2013, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), in quanto trattasi di forniture la cui durata non è superiore a cinque giorni-uomo e che non comportano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Attestata la regolarità della procedura seguita e la esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere a sostegno del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/00 e degli artt. 13, c. 1 lett b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013, modificato con deliberazione di C.C. n. 49 del 11/07/2018.

Attestata, altresì, l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241 del 07/08/1990 degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di G. C. n. 254 del 24 aprile 2014 e modificato con deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017.

Dato atto

che, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/90, l'istruttoria necessaria ai fini della adozione del presente provvedimento è stata condotta dallo stesso dirigente che lo adotta.

Vista la normativa di seguito indicata:

- l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 183, 191 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

- il Codice per l'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.);
- gli artt. 32 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione del C.C. n. 64 del 24/04/1992;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 22 del 09/10/2020;
- l'art. 49 delle Regole del Sistema di e.procurement delle PA "Efficacia dell'Ordine Diretto e conclusione del Contratto".

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritte:

- di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, alla società GECOPRA S.r.l., con sede legale in VIA F. PROVENZALE 1^a TRAV. A SX N.5 CAP 80141 NAPOLI, C.F./PIVA 05614550639, la fornitura di n. 176 **Accumulatori AGM 12V 65A/h** a corredo degli UPS per gli impianti tecnologici generali asserviti al corretto funzionamento in esercizio della Server Farm e servizi accessori, compresi il ritiro e lo smaltimento delle parti smontate, tramite Ordine Diretto di Acquisto sul Me.PA., come di seguito dettagliato:

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Unitario	Quantità	Prezzo Totale
AGM 12V 65A/h Codice Articolo ACCUAGM12V	Sola Fornitura Accumulatore AGM 12V 65A/h compreso smaltimento Cobat	€ 140,00	176	€ 24.640,00

- di impegnare, in favore della società GECOPRA S.r.l., l'importo complessivo di euro 30.060,80 - di cui € 24.640,00 per imponibile ed € 5.420,80 per IVA al 22% - sul capitolo 3916, codice di bilancio 1.11 – 1.03.02.05.999, Bilancio 2020/2022, Gestione Provvisoria 2021;
- di dare atto dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, così come coordinato con D.Lgs. n. 118/2001 ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- di dare atto che le spese di cui al presente provvedimento rientrano tra quelle previste al comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 ovvero quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
- di disporre il presente affidamento sotto condizione risolutiva in caso di accertamento dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché in caso di irregolarità dei tributi locali di cui al Programma 100 o di irregolarità contributiva (DURC);
- di subordinare l'affidamento in parola all'accettazione, da parte della società GECOPRA S.r.l., del Patto di Integrità e delle Condizioni aggiuntive di contratto;
- di procedere all'Ordine Dietto di Acquisto (ODA) alla società GECOPRA S.r.l. solo dopo che il presente atto sia divenuto esecutivo;
- di disporre, ai fini della trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs. 33/2013, che venga assicurata la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale del Comune di Napoli, nella sezione "Amministrazione trasparente".

- di procedere agli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Elenco allegati:

- 1) Patto di Integrità;
- 2) Ordine in bozza n. 6268743;
- 3) Scheda tecnica prodotto.

*Sottoscritto digitalmente¹ da
il Dirigente
ing. Luigi Volpe*

¹ *La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.*